

Tar Piemonte sez. II – 5 febbraio 2010, n. 667 – Pres. Calvo – Rel. Masaracchia

Infrazioni al Codice della Strada – Decurtazione dei punti dalla patente di guida – Omessa comunicazione al trasgressore – Impossibilità di frequentare i corsi di recupero – Revisione della patente di guida per esaurimento punti – Nullità del provvedimento

È nullo il provvedimento con cui viene disposta la revisione della patente di guida per avvenuto esaurimento del punteggio attribuito all'atto del rilascio del documento di abilitazione, se la decurtazione non è stata comunicata al trasgressore, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, così impedendogli di frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti.

Sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2009, proposto da:
(omissis), rappresentata e difesa dall'avv. M. C., con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Principe Tommaso, 2;
contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, Ufficio Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del seguente atto:

- provvedimento del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Torino, prot. N. ****/RA, del 16/07/2009, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, in data 05/08/2009 (data ritiro plico), con il quale veniva disposta la revisione della patente di guida della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 126 bis, del D.lgs. 285/92;

- di tutti gli atti precedenti e consequenziali, presupposti o, comunque, connessi, con particolare riferimento, in quanto occorra, per la pendenza di ricorsi amministrativi alle infrazioni (per cui è stata effettuata la variazione dei punti patente), nonché alla mancata comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si sarebbe notificata la decurtazione di altri punti della patente di guida, per ulteriori sanzioni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 il Dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto che, con rituale ricorso a questo TAR, la (omissis) ha impugnato il provvedimento n. ****/RA del 16 luglio 2009 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione –

Ufficio Provinciale di Torino ha disposto la revisione della sua patente di guida, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare;

che l'impugnato provvedimento prende le mosse dalla "comunicazione dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in data **/**/2009, dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito" alla ricorrente, ed ha quindi disposto la misura della revisione in applicazione dell'art. 126-bis, comma 6, del D.lgs. n. 285 del 1992;

che, nell'atto introduttivo, la ricorrente riferisce di aver subito un primo verbale di contestazione in data 26 giugno 2008, per la quale è seguita rituale comunicazione da parte del Ministero, in data 22 gennaio 2009, concernente l'avvenuta decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida;

che, con tale comunicazione, la ricorrente veniva edotta unicamente della decurtazione dei suddetti 5 punti, con variazione del proprio punteggio complessivo da punti 24 a punti 19;

che altri due verbali notificati alla ricorrente (elevati in data 17 dicembre 2008 e 20 febbraio 2009), nei confronti dei quali ella ha anche presentato reclamo (rimasto, tuttavia, senza risposta), non sono stati seguiti dalla rituale comunicazione dell'avvenuta decurtazione del punteggio;

che, dopo aver iniziato il corso di recupero per i 5 punti già decurtati a seguito della prima infrazione, la ricorrente si è vista notificare l'impugnato provvedimento di revisione per avvenuto esaurimento di tutto il punteggio attribuito alla sua patente di guida;

che avverso l'atto di revisione la ricorrente deduce un unico motivo di gravame, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 126 bis, comma 2 e 3, del D.lgs. 285/92 e dell'art. 6, comma 1, del D.M. 29 luglio 2003, nonché dei principi generali in materia di decurtazione dei punti della patente di guida";

che si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia illustrare alcuna argomentazione difensiva;

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato;

che, infatti, come rilevato dalla ricorrente, la mancata comunicazione della decurtazione che avrebbe dovuto seguire alle infrazioni del 17 dicembre 2008 e del 20 febbraio 2009 non ha consentito alla (omissis) di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con D.M. 29 luglio 2003;

che, nel sistema delineato dall'art. 126-bis del D.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada;

che, pertanto, il comportamento tenuto dall'amministrazione, nel non consentire alla ricorrente di frequentare per tempo i corsi di recupero al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio, è in contrasto con la ratio dell'istituto della patente a punti, in violazione dell'art. 126-bis del Codice

della Strada (cfr. TAR Piemonte, sez. II, nn. 188 e 189 del 2010; nn. 1591, 3176 e 3181 del 2009);

che, quindi, il presente ricorso può essere deciso, essendo state sentite sul punto le parti costituite, con sentenza succintamente motivata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971;

che le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi, equitativamente, in euro 2.000,00 (duemila/00);

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando con sentenza succintamente motivata, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. ****/RA del 16 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – Ufficio Provinciale di Torino.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.